

# STRUMENTO DI EMERGENZA DEL MERCATO UNICO

Proposta COM(2022) 459 del 19 settembre 2022 per un regolamento che istituisce uno strumento di emergenza del mercato unico e che abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio

cepAnalisi No.6/2023

**VERSIONE BREVE** (per accedere alla [versione estesa in lingua tedesca](#))


## Contesto | Obiettivo | Destinatari

**Contesto:** In risposta alla pandemia di Covid 19, gli Stati membri hanno chiuso le frontiere e, a causa della carenza di prodotti di base come le maschere protettive, hanno imposto divieti di esportazione e altre misure restrittive.

**Obiettivi:** Lo strumento di emergenza per il mercato unico (SMEI) è concepito per salvaguardare la libera circolazione di beni, servizi e persone, in particolare in tempi di crisi, e per garantire non solo la disponibilità nell'UE di beni e servizi di importanza strategica ma anche di beni e servizi rilevanti per la crisi.

**Destinatari:** Stati membri, imprese, lavoratori, cittadini

### Parere sintetico



#### Pro

- ▶ Durante la pandemia da Covid 19, l'azione unilaterale degli Stati membri ha limitato gravemente il funzionamento del mercato unico. Ciò ha portato a carenze nella fornitura di beni e servizi. Lo SMEI proibirà tali restrizioni per quanto riguarda i beni e i servizi ritenuti strategicamente importanti o rilevanti per affrontare le crisi.

#### Contro

- ▶ Se la Commissione conclude che vi è un'imminente carenza di fornitura di un prodotto e/o servizio di importanza strategica, e quindi dichiara un prodotto o servizio di importanza strategica, ciò può aggravarne la carenza o addirittura innescarla..
- ▶ Gli ordini prioritari distorcono il mercato unico e possono giocare a favore delle imprese i cui ordini sono considerati prioritari oppure a scapito delle imprese i cui ordini sono differiti. Secondo la proposta della Commissione, queste ultime non riceveranno alcuna compensazione mentre le imprese che effettuano ordini prioritari non saranno ritenute responsabili di eventuali violazioni contrattuali.

## Beni e servizi di importanza strategica o rilevanti in caso di crisi [Versione estesa A.1, A.4, A.5.1].

**Proposta della Commissione.** Quando una crisi è imminente o si è già verificata, la Commissione può dichiarare alcuni beni e servizi "di importanza strategica" o "rilevanti ai fini della crisi".

- I beni e i servizi sono di importanza strategica se la loro fornitura è "significativamente" minacciata e sono indispensabili per il funzionamento del mercato unico in aree strategicamente importanti.
- I beni e servizi rilevanti per le crisi sono indispensabili per la risposta alle crisi in caso di emergenza del mercato unico.




**Valutazione CEP:** Se la Commissione dichiara un prodotto e/o un servizio di importanza strategica perché ritiene che la fornitura di quel prodotto e/o servizio sia significativamente minacciata, ciò può esacerbare o addirittura innescare una carenza di offerta di quel prodotto e/o servizio. Il modo più efficiente per garantire la fornitura di beni e servizi rimane l'economia di mercato.

## Ordini classificati come prioritari [Versione estesa A.5.5]

**Proposta della Commissione:** Durante un'emergenza del mercato unico, la Commissione europea potrà obbligare le imprese a dare priorità agli ordini di beni rilevanti per la crisi e sollevarle dalla responsabilità per le violazioni di altri contratti se:

- la priorità dell'ordine è indispensabile per il mantenimento di attività sociali o economiche vitali del mercato unico, e
- l'ordine prioritario è necessario e proporzionato.



**Valutazione CEP:** Gli ordini prioritari distorcono il mercato unico a favore delle imprese i cui ordini sono prioritari e a scapito delle imprese i cui ordini sono differiti. Inoltre, queste ultime non riceveranno alcun risarcimento, poiché le imprese che eseguono ordini classificati prioritari non sono responsabili di eventuali violazioni contrattuali. Questa esenzione di responsabilità può essere applicata, tuttavia, solo se l'obbligo è soggetto al diritto dell'UE.

## Restrizioni vietate [Versione lunga A.5.2]

**Proposta della Commissione:** Durante un'emergenza del mercato unico, agli Stati membri sarà vietato:


- introdurre divieti di esportazione all'interno dell'UE di beni o servizi legati alla crisi e
- limitare la libera circolazione delle persone, all'interno dell'UE, coinvolte nella produzione o nella fornitura di beni o servizi legati alla crisi, se le restrizioni creano o aumentano la carenza di tali beni e servizi..



**Valutazione CEP:** Durante la pandemia da Covid 19, le carenze nella fornitura di beni e servizi sono state aggravate dalle restrizioni al mercato unico introdotte dagli Stati membri. Ad esempio, gli Stati membri hanno imposto restrizioni all'ingresso o all'uscita, impedendo ai lavoratori di svolgere le loro attività in altri Stati membri. Ciò ha comportato, tra l'altro, la mancanza di lavoratori nel settore sanitario, necessari per combattere la crisi. Lo SMEI può contribuire a garantire che ciò non si ripeta.

## Controlli preventivi [Versione lunga A.5.3]


**Proposta della Commissione:** Durante un'emergenza del mercato unico, gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione qualsiasi progetto di misura rilevante per la crisi che limiti la libera circolazione di beni, servizi o persone. La Commissione esaminerà se le misure sono compatibili con il diritto dell'UE. Se troverà "motivi immediatamente evidenti e seri" per ritenere che non siano conformi al diritto dell'UE, la Commissione lo comunicherà allo Stato membro tramite osservazioni.



**Valutazione CEP:** I controlli preventivi da parte della Commissione possono prevenire restrizioni vietate o sproporzionate al mercato unico durante un'emergenza del mercato unico se gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione.

## Rapporto con altri meccanismi di crisi, il Codice frontiere Schengen e le libertà fondamentali [Versione lunga A.2]


**Proposta della Commissione:** Lo SMEI non si applica a beni e servizi che hanno già meccanismi di crisi propri, come i farmaci, i dispositivi medici e i semiconduttori. Lo SMEI affronta solo il rapporto con il Codice frontiere Schengen e le libertà fondamentali in termini generali.



**Valutazione CEP:** Il fatto che lo SMEI non si applichi a farmaci, dispositivi medici e semiconduttori è da accogliere con favore, in quanto evita conflitti tra i meccanismi di crisi. Tuttavia, dovrebbe essere chiarito anche il rapporto con altri meccanismi di crisi, come la cosiddetta *Task Force* per l'applicazione del mercato unico. Inoltre, lo SMEI dovrebbe chiarire che le misure nazionali, per essere legittime, devono essere conformi non solo allo SMEI, ma anche ad altre leggi dell'UE, come il Codice delle frontiere Schengen e le libertà fondamentali.

## Atti esecutivi [Versione lunga A.4, A.5.1, A.5.4, A.5.5]

**Proposta della Commissione:** Il Consiglio dichiarerà un'emergenza del mercato unico mediante un atto di esecuzione; la Commissione indicherà quali beni e servizi sono strategicamente importanti o rilevanti per la crisi mediante un atto di esecuzione, oltre a consentire ordini prioritari e richieste di informazioni, e obbligherà gli Stati membri, tra le altre cose, anche costituire eventuali riserve strategiche.



**Valutazione CEP:** La procedura per l'adozione degli atti di esecuzione prevede un coinvolgimento significativo degli Stati membri, motivo per cui l'uso multiplo degli atti di esecuzione rafforza il ruolo degli Stati membri. Tuttavia, non possono essere utilizzati per obbligare gli Stati membri a costituire riserve strategiche.